



Allegato

Al Verbale dell'Assemblea straordinaria del 30 dicembre 2025

REPUBBLICA ITALIANA

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

MARCO INNOCENTI

IDENTITA'

Articolo 1) È costituita tra i presenti, con durata indeterminata, l'Associazione di volontariato, apartitica e aconfessionale, denominata: "Associazione Marco Innocenti", di seguito, in breve "Associazione", con rispetto delle norme dettate dal codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36.

Qualora l'Associazione sia iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), alla denominazione suddetta sarà automaticamente aggiunto l'acronimo "ODV".

L'Associazione ha sede legale nel comune di Pisa [PI] in Via Pietrasantina n. 113 e la sua durata è illimitata. Essa è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 concernente *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106* e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale nell'ambito del territorio comunale.

19

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'assemblea dei Soci può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2) L'Associazione non ha fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente a favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co.1, lett. d), h) e i) del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati. Più in particolare, l'Associazione si propone lo scopo, nell'ambito di tali attività, di riunire tutti coloro che intendono ricordare la figura e l'opera di Marco Innocenti - scrittore, sceneggiatore e fumettista -, allo scopo di:

- a) promuovere l'organizzazione di attività culturali e artistiche a ogni livello, con la finalità specifica di valorizzare e facilitare la persona umana nella sua autorealizzazione sociale e culturale.
- b) Incoraggiare nelle nuove generazioni lo sviluppo della capacità comunicativa tramite la lettura, lo studio e la scrittura di testi o fumetti: a tale riguardo promuoverà la realizzazione nelle scuole del premio letterario intitolato a Marco Innocenti, scrittore, sceneggiatore, copy-writer e fumettista, prematuramente scomparso il 19 aprile 2022.
- c) Svolgere attività ricreative, culturali, di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, attività di utilità sociale a

161



favore prevalentemente di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà, uguaglianza, dignità degli associati e di tutti coloro a cui si rivolgeranno le iniziative.

L'Associazione, in via del tutto secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, nel pieno e puntuale rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Articolo 3) Per la realizzazione dello scopo sociale e nell'ambito delle predette attività di interesse generale, l'Associazione si propone:

- a) di promuovere l'organizzazione del Premio letterario "Marco Innocenti", iniziativa avviata nel 2022. Il concorso è rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado della Provincia di Pisa. Le scuole che aderiscono al concorso ricevono in omaggio una copia di un libro scritto da Marco Innocenti, che viene adottato dalla classe ed è oggetto di lettura e discussione. Gli alunni si ispirano alle letture nel modo più libero possibile per
- 



la produzione dei loro elaborati, i quali vengono valutati da una giuria qualificata e premiati.

La natura e consistenza dei singoli premi riservati ai giovani e la loro articolazione anche in più sezioni, così pure i riconoscimenti speciali, e i relativi bandi di concorso e regolamento sono definiti dal Consiglio Direttivo

- b) organizzare manifestazioni e altre iniziative sulle materie che riguardano specificatamente la promozione della lettura e della scrittura nei giovani;
- c) svolgere, in particolare nelle scuole, progetti e attività di informazione e sensibilizzazione relative ai settori di intervento dell'Associazione;
- d) coinvolgere i mezzi di informazione e l'opinione pubblica sulle attività dell'Associazione;
- e) collaborare con altre Associazioni o Istituzioni che perseguano le stesse finalità.

SOCI

Articolo 4) All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere Soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

L'Associazione si avvarrà dell'attività svolta dai soci, nonché di quella

19



che potrà essere svolta da altri volontari non associati.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5) L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea

167



degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso: deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
- per decadenza automatica causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi sei mesi dal sollecito;
- per esclusione, causata da comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e da persistenti violazioni degli obblighi statutari, nonché da quelli derivanti degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione di un socio è adottato dalla maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo. Sull'esclusione il socio ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Tutti i casi di esclusione o decadenza di un socio sono ratificati, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

61



I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. promotori
- b. volontari
- c. onorari.

Soci promotori sono coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'Atto costitutivo. Soci volontari sono coloro che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 17 del Codice del terzo Settore e del successivo art. 6. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: sono riconosciuti tali dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I Soci devono essere in un numero minimo di sette.

Articolo 6) L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

161



L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 7) I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

PATRIMONIO

Articolo 8) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentate iniziative realizzate nell'ambito dei fini statuari;
4. proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi

161



da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

Nell'ambito del bilancio di esercizio il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 D.Lgs. 117/2017.



ORGANI

Articolo 9) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA

Articolo 10) L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde redigere il

161



verbale da trascrivere nell'apposito registro.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti fisicamente o rappresentati, anche mediante video-conferenza, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
 - approva il bilancio di esercizio;
- 



- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene a essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 11) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorre un quorum costitutivo e deliberativo dei due terzi degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre un quorum costitutivo e deliberativo dei tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 12) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

16



Articolo 13) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14) Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è formato da un numero di membri da 3 a 9, eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.



Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per *e-mail*, 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non sia nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

PRESIDENTE

Articolo 15) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti bancari o postali.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.



Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

ASSICURAZIONE VOLONTARI

Articolo 16) I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 17) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i Soci, oppure tra gli organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Pisa.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto

161



di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 18) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

NORMA DI RINVIO

Articolo 19) Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia dai soci promotori.

Pisa, 30 dicembre 2025

Presidente (Alessandro Innocenti):

Vice Presidente (Mariangela Minervini):

Segretaria (Denise Alberta Mercatelli):

61



Consigliera (Bruna Ciompi):

Bruna Ciompi

Consigliere (Davide Guadagni):

Davide Guadagni

Socia promotrice (Daniela Bertini):

Daniela Bertini

Socio promotore (Francesco Ferrucci):

Francesco Ferrucci

Socio promotore (Giovanni Gestri):

Giovanni Gestri

Socia promotrice (Miriam Petri):

Miriam Petri

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

- 8 GEN. 2026

Allegato

Registrato 6 SERIE III

16 Jan 2026

